



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DELLA CAUSA N. 54757 DELL'ANNO 2012

FRA

LUIGI MALOBERTI

ANGELO MALOBERTI

GIANPAOLO MALOBERTI

ANTONIO MALOBERTI

ALBERTO MALOBERTI

MALOBERTI AUGUSTO, LUIGI, ANGELO, GIANPAOLO, ANTONIO E ALBERTO SS

E

LA LOMBARDA SCARL IN LCA

Oggi 19 novembre 2013, alle ore 9,50 innanzi al Giudice Angelo Mambriani, sono comparsi:

Per LUIGI MALOBERTI, ANGELO MALOBERTI, GIANPAOLO MALOBERTI, ANTONIO MALOBERTI, ALBERTO MALOBERTI, MALOBERTI AUGUSTO, LUIGI, ANGELO, GIANPAOLO, ANTONIO e ALBERTO SS l'Avv. Viviana Carini

Per LA LOMBARDA SCARL IN LCA l'Avv. Gandini

L'avv. Carini insiste nelle istanze istruttorie illustrate in memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e si oppone, per i motivi già in atti, alla avversa istanza ex art. 186 ter c.p.c.

L' avv. Gandini si oppone all'ammissione delle prove richieste da parte avversa ed insiste per l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; deposita nota spese.



Il Giudice, ritenuto che le prove richieste da parti attrici sono generiche o superflue, non le ammette. Non ammette la CTU contabile in quanto esplorativa.

Il Giudice, decidendo sull'istanza di parte convenuta La Lombarda Scarl In Lca (di seguito anche: La Lombarda o la cooperativa) di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva nei confronti di Maloberti Augusto, Luigi, Angelo, Gianpaolo, Antonio e Alberto s.s. (di seguito: Maloberti s.s.), istanza contenuta nella comparsa di risposta, ribadita nell'udienza del 11 luglio 2013 e nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. nonchè all'odierna udienza, considerato che gli attori hanno avuto modo di ampiamente replicare negli scritti difensivi autorizzati,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'istanza di parte convenuta è fondata.

Invero il credito di La Lombarda è certo, liquido ed esigibile.

Il credito è certo poichè: - gli importi richiesti, contenuti nell'Allegato 6 della delibera in data 28 luglio 2009 sono stati oggetto di verifica da parte del Collegio sindacale e derivano da una delibera approvata dai soci della cooperativa con una maggioranza del 97,77 %; - ha votato a favore della delibera anche Maloberti s.s. (cfr. verbale delibera assembleare, da cui risulta la presenza e il non inserimento tra i contrari o astenuti); - i crediti della cooperativa verso i soci relativi al conferimento del quantitativo di latte per ciascun socio, risultano, oltre che dal predetto all. 6, anche dal SIAN (banca dati gestita dall'AGEA, organismo di diritto pubblico, che raccoglie le dichiarazioni di fine periodo rilasciate dagli stessi produttori di latte), dati che sono tra loro coincidenti e che non risultano contestati, nel merito e negli specifici importi, da parti attrici;

Il credito è liquido poichè i crediti azionati in questa sede derivano da un piano regolarmente approvato dall'assemblea dei soci di La Lombarda, basato su una suddivisione di quote correttamente calcolate (v. supra; per il calcolo esatto v. p. 30 e s. citazione) e non contestate. Risulta in totale un credito della cooperativa di € 151.851,00.

Il credito è esigibile, dovendo essere pagato, senza dilazione (in proposito non sono state sollevate eccezioni dagli attori), per effetto della delibera della cooperativa del 28 luglio 2009.

Il credito è fondato su prova scritta e, segnatamente, il verbale di delibera del 28 luglio 2009 e le dichiarazioni di fine periodo redatte sulla base dei dati ufficialmente forniti dagli stessi soci de La Lombarda ed estratti dal SIAN.



* Per converso, le eccezioni di parti attrici non appaiono dirimenti.

Va premesso che, secondo quanto dichiarato dagli attori, solo Maloberti s.s. è socia della cooperativa, sicchè gli altri attori sembrano difettare di legittimazione attiva all'impugnazione della delibera.

In ogni caso, non è dirimente l'eccezione secondo cui le deliberazioni assembleari del 28 luglio 2009 sarebbero prive di ogni effetto o nulle in quanto l'assemblea non avrebbe potuto essere convocata "essendo decaduto il consiglio di amministrazione allora in carica" od essendo stata convocata da amministratori "i cui poteri erano temporaneamente cessati" poiché, in data 4 febbraio 2009, nell'ambito del proc. pen n. 27264/08 r.g.n.r., l'azienda de La Lombarda veniva sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. (ord. GIP dott. Enrico Manzi) con nomina di custode giudiziario dei beni sequestrati in persona del dott. Antonino Nunnari ed iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese.

Invero: - oggetto del sequestro è stata l'azienda di La Lombarda ed i relativi beni aziendali (somme di denaro, crediti, beni mobili ed immobili) non invece la società nè le quote sociali; - la l.n. 94 del 2009 è entrata in vigore l' 8 agosto 2009, dunque dopo lo svolgimento dell'assemblea; - i provvedimenti del GIP di Milano di cui di cui si chiede l'acquisizione sono certamente successivi all'entrata in vigore della legge, e sono dunque irrilevanti; - il custode giudiziario è stato invitato all'assemblea, anche se non vi ha partecipato; - non risulta che l' Autorità Giudiziaria penale, eventualmente tramite il custode dei beni, abbia provveduto, prima dell'assemblea di cui si discute, alla nomina di altri amministratori in sostituzione di quelli in carica; - non risulta che le delibere oggetto del presente processo siano state impugnate dal custode giudiziario nominato dal GIP di Milano, nè da alcun altro soggetto diverso da coloro che hanno agito in questa sede.

Dunque, considerato quanto appena osservato ed in particolare che la custodia giudiziaria aveva ad oggetto azienda e beni sottoposti a sequestro, non invece la società che di quei beni è titolare, ne consegue che essa soggiace bensì allo spossessamento derivante dal sequestro, ma le sue strutture organiche e corporative non sono, per ciò solo, oggetto di modificazione e proseguono nella loro operatività secondo le norme di legge e statutarie. Sottratti agli amministratori della società i poteri di gestione dell'azienda e dei beni relativi, residuano in capo ai medesimi i poteri relativi all'organizzazione dell'ente-persona giuridica in quanto tale, poteri nel cui ambito rientra appunto la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

In ogni caso, quand'anche viziata per carenza di poteri in capo agli amministratori in carica, poichè l'assemblea è stata pacificamente convocata dai medesimi, il relativo vizio non potrebbe qualificarsi in termini di nullità ex art. 2379 comma 1 e 2479 ter comma 3 c.c., ma di annullabilità. Dalla



possibilità di eccepire questo vizio, tuttavia, i soci impugnanti sono decaduti ex art. 2377 comma 6 e 2479 ter comma 1 c.c.

* Nemmeno appaiono assistite da *fumus boni iuris* le deduzioni ed allegazioni di parti attrici in ordine alla nullità per "violazione di norme di legge" e "illiceità dell'oggetto".

La prima deduzione è del tutto generica e non può perciò essere presa in considerazione.

Quanto alla seconda deduzione si deve osservare che l'assemblea del 28 luglio 2009 de La Lombarda ha approvato il bilancio di esercizio 2008, appostando "Crediti verso soci conferenti" per € 324.872, "Debiti verso soci conferenti" per € 6.789.959, e "Crediti per ristorni" per € 8.309.399.

Con ciò, su proposta degli amministratori, l'assemblea non ha fatto altro che dare applicazione dell'art. 1 del regolamento sociale in funzione di ripianamento del deficit 2008, essendo tale opzione perfettamente legittima.

Ebbene, la deliberazione del ripianamento delle perdite mediante ristorni a carico dei soci in proporzione ai kg. di latte conferiti e con compensazione dei loro crediti verso la cooperativa costituisce previsione che rientra appieno nel disposto dell'art. 1 del regolamento sociale.

E' dunque del tutto escluso che le delibere di approvazione del bilancio e del piano di risanamento, nella parte in cui fanno applicazione del citato art. 1 reg., abbiano oggetto illecito.

Né gli attori hanno contestato la fonte delle passività dichiarata in bilancio ed in assemblea dagli amministratori (svalutazione della partecipazione Caseificio San Leopoldo e rinuncia ai crediti vantati verso lo stesso; svalutazione crediti ed inesistenza del magazzino grana Valtrebbia; perdita di gestione anno 2008; perdita della qualifica di "primo acquirente, con le relative conseguenze), nè il loro ammontare.

In conclusione, nelle condizioni sopra indicate, quale che sia la denominazione tecnica che si voglia dare all'iscrizione del credito verso i soci ritualmente deliberato - ristorno od altro - non si è appalesato, allo stato, con riferimento alle delibere assembleari impugnate alcun "artificio contabile", ed invece una ordinaria operazione di imputazione ai soci della cooperativa dei relativi costi/perdite effettuata in conformità al regolamento sociale e ritualmente deliberata.

* Quanto alle compensazioni, operate da La Lombarda a vantaggio dei soci odierni attori per € 51.752,80 e che la convenuta afferma essere state effettuate in conformità alle sue risultanze contabili, va sottolineato che: - la prova del debito di La Lombarda verso i soci si rinviene nell'affermazione stessa della convenuta di essere debitore, trattandosi di dichiarazione confessoria; - la prova del maggior credito da porre in compensazione in favore dei soci deve essere fornita dai



soci stessi, mediante produzione di idonea documentazione; - i soci qui attori non hanno nemmeno allegato di essere creditori di cifre maggiori di quelle loro riconosciute.

In forza delle superiori considerazioni l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla difesa di parte convenuta deve essere accolta.

Spettano gli interessi moratori nella misura legale e non nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, non trattandosi di crediti commerciali; non spetta la rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore.

* L'ordinanza deve essere munita di clausola di provvisoria esecutorietà poichè: - gli attori non hanno contestato l'ammontare del deficit oggetto di ripianamento a mezzo dei ristorni; - il credito della società verso i singoli soci si fonda su prova scritta proveniente dai medesimi e, segnatamente le dichiarazioni di fine periodo inviate a La Lombarda ed al SIAN nonchè l'implicito riconoscimento di debito costituito dall'approvazione del bilancio, del piano di risanamento e del connesso Allegato n. 6 recante la specificazione di quanto dovuto da ciascuno dei soci; - la domanda riconvenzionale è assistita da *fumus boni iuris*, mentre le eccezioni attoree non sono fondate su prova scritta nè di pronta soluzione, anzi le allegazioni relative a presunti maggiori crediti non sono supportate da alcun riscontro probatorio.

* Si deve provvedere sulle spese ai sensi degli artt. 186 ter comma 186 ter comma 2 e 641 ult. comma c.p.c., sicchè alle parti attrici meglio indicate in dispositivo deve essere altresì ingiunto il pagamento a parte convenuta delle spese processuali sopportate relativamente alla fase processuale sinora svoltasi - dunque con esclusione delle spese relative alla fase decisoria -, spese che si liquidano come da dispositivo, in relazione alla obiettiva complessità della controversia data anche dal numero delle parti attrici.

P. Q. M.

Visti gli artt. 186 ter, 633 e ss., 642, 648 c.p.c.,

INGIUNGE

a MALOBERTI AUGUSTO, LUIGI, ANGELO, GIANPAOLO, ANTONIO e ALBERTO s.s. di pagare immediatamente a parte convenuta LA LOMBARDA S.c.r.l. in L.C.A., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 100.098,20, oltre interessi legali dal 28 luglio 2009 al saldo effettivo.

INGIUNGE



a MALOBERTI AUGUSTO, LUIGI, ANGELO, GIANPAOLO, ANTONIO E ALBERTO s.s. di pagare immediatamente, a parte convenuta LA LOMBARDA S.c.r.l. in L.C.A. le spese processuali, che si liquidano in € 1.330,62 per spese ed € 9.850,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

ORDINANZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.

ORDINANZA LETTA ALLE PARTI PRESENTI IN UDIENZA.

Il Giudice, sentite le parti, rinvia il processo per precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 marzo 2015 ore 9,30.

Milano, 19 NOVEMBRE 2013

IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI

